

*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO in particolare il comma 1-quinquies del Decreto-Legge n.7 2002 e s.m.i., il quale stabilisce che gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure;

VISTO il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;



VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTO il Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1 quater, comma 1, secondo i quali l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;
- l'art. 1 quater, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO altresì il Decreto Legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023;

VISTA la nota acquisita al prot. MiSE n. 15985 del 21.05.2021, con cui la Società Italy Grid Storage One s.r.l. (di seguito: il Proponente) ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i., per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico Battery Energy Storage System – BESS da 200MW da realizzare presso il Comune di Maddaloni (CE) per l'erogazione di servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale e ha allegato le quietanze di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;



PRESO ATTO che secondo il progetto presentato con l'istanza del 21 maggio 2021 (prot. MiSE n. 15985), il sistema di immagazzinamento di energia elettrica (BESS) sarà installato nei pressi della località "Masseria Carbone", circa 2 km a Sud del centro abitato del comune di Maddaloni (CE) e prevede l'installazione di:

- N. 130 container di energia (Battery Container);
- N. 130 container contenente il quadro di parallelo in media tensione, il trasformatore MT/BT e il sistema di conversione (PCS – Power Conversion Unit);
- N. 260 (2x130) unità HVAC per il condizionamento dei battery Container;
- N. 1 stazione utente, al cui interno saranno alloggiati: Sezione in media tensione con all'interno l'edificio quadri comando e controllo, comprendente la sala quadri MT di arrivo dai container e la partenza per il trasformatore MT/AT, il locale trasformatore dei servizi ausiliari, il locale quadri BT e telecomunicazione e il locale misure; Sezione in alta tensione, comprendente il trasformatore AT/MT e le apparecchiature per il collegamento alla SSE di Terna quali scaricatori, TV, TA, interruttori, sezionatori e terminali cavo.

PRESO ATTO altresì che, secondo il progetto presentato, il sistema di accumulo elettrochimico sarà collegato alla rete elettrica di trasmissione nazionale attraverso un nuovo stallo nella stazione elettrica di Terna a 380 kV Santa Sofia.

CONSIDERATO che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto Legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA;

VISTA la nota prot. n. 18686 del 14.06.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione del progetto "BESS Maddaloni: installazione di un impianto di accumulo elettrochimico da 200 MW";
- ha indetto la Conferenza di Servizi secondo la modalità semplificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla-osta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

- nota pec acquisita al prot. MiSE n. 18911 del 15 giugno 2021 con cui la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania ha comunicato che "non si rilevano ragioni del dissenso alla proposta ministeriale da parte della scrivente Direzione";
- nota prot. M_D MARSUD0020343 del 18 giugno 2021 con cui l'Ufficio Infrastrutture e Demanio del Comando Marittimo Sud – Taranto della Marina Militare ha comunicato che [...] "non son ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione del suindicato progetto" [...];



- nota prot. n. 655/LAN del 5 luglio 2021 con cui Snam Rete Gas S.p.A. ha comunicato che [...] “sulla base della documentazione trasmessa, le opere in progetto NON interferiscono con impianti di nostra proprietà” [...] nel rispetto di indicazioni;
- nota prot. M_D ABA001 REG2021 0047703 dell’11 ottobre 2021 con cui la Sezione Servitù e Limitazioni – Ufficio Territorio e Patrimonio - Comando Scuole dell’A.M./3^ Regione Aerea dell’Aeronautica Militare ha espresso parere favorevole;
- nota prot. n. 33571 del 10 novembre 2021 con cui questo Dicastero, in seguito alle richieste di integrazione documentale avanzate dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento con nota prot. n. 12821-P (acquisita al prot. MiSE n. 24541 del 4 agosto 2021) e dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Caserta con nota prot. n. U.0014282 (acquisita al prot. MiSE n. 19048 del 16 giugno 2021), ha comunicato un nuovo termine di scadenza del procedimento, alla data del 30 novembre 2021, al fine di acquisire i relativi pareri;
- nota prot. n. 0019813 del 10.11.2021 con cui il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Comando dei Vigili del fuoco-Caserta del Ministero dell’Interno, ha trasmesso il parere favorevole nel rispetto delle condizioni specificate nella nota prot. 0019742 del 9 novembre 2021 allegata al parere medesimo;
- nota n. 1252-P del 21 gennaio 2022 (prot. MiSE n.2089) con cui la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e di Benevento ha trasmesso la prescrizione di effettuare saggi archeologici preventivi ai sensi del d.lgs. 50/2016;
- nota n. 4090-P del 25 febbraio 2022 (prot. MiSE n.6094) con cui la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e di Benevento ha comunicato che l’area oggetto dell’intervento non è soggetta a vincoli paesaggistici e pertanto non vi sono i presupposti per l’espressione di un parere in merito;

CONSIDERATO altresì che:

- con nota prot. n. 20521 del 13.08.2021 (e successiva nota di sollecito prot. n. 21604 del 31.08.2021), il Comune di Maddaloni ha trasmesso la richiesta di procedere in modalità simultanea ex art. 14 ter della L. 241/90;
- con nota n. 27291 del 10 settembre 2021 l’Amministrazione procedente non ha accolto la suddetta richiesta, poiché pervenuta oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 14 bis comma 7 della L. 241 del 1990 e s.m.i.,
- con nota prot. n. c_e791-0024299 del 30 settembre 2021 il Comune di Maddaloni ha espresso parere negativo sul progetto oggetto della conferenza di servizi, privo di elementi a supporto della determinazione stessa, di congrua motivazione e degli eventuali elementi necessari al superamento del dissenso, richiesti dall’art.14-bis comma 3 della L. 241/90;
- con nota n. 33571 del 10 novembre 2021 questo Ministero ha riscontrato la predetta comunicazione, richiedendo al Comune di trasmettere le motivazioni alla base del parere negativo;
- con nota prot. n. 33721 del 30 novembre (prot. MiSE n. 36038) il Comune di Maddaloni ha ribadito il proprio parere negativo alla realizzazione del progetto, già formalizzato con nota del 30 settembre 2021, senza specificarne le motivazioni;



RITENUTO che il parere negativo reso dal Comune di Maddaloni non sia conforme alle disposizioni dell'articolo 14-bis, comma 3 della legge 241/90 in quanto non corredato di congrua motivazione nè degli eventuali elementi necessari al superamento del dissenso;

RITENUTO altresì che la prescrizione di effettuare saggi archeologici preventivi posta dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e di Benevento con la succitata nota n. 1252-P del 21 gennaio 2022 (prot. MiSE n.2089), in assenza di esplicite indicazioni in merito, debba essere ottemperata prima dell'avvio dei lavori;

VISTA la nota acquisita al prot. MiSE n. 28425 del 12.9.2022 con cui il Proponente ha trasmesso a questa Amministrazione la lettera con cui la Società Terna S.p.a. ha comunicato il benestare al progetto di modifica della connessione di RTN per un sistema di accumulo per una potenza di immissione e prelievo pari a 200MW;

VISTA la nota prot. n. 30090 del 21.9.2022 con cui il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica):

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria;
- ha comunicato di non ritenere necessario l'espletamento della Conferenza di servizi in modalità "sincrona", ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i.,
- ha proposto alla Regione Campania, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i. l'adozione dell'intesa "forte" (Cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 6/2004), da esprimere inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.);
- ha determinato, acquisita l'intesa favorevole da parte della Regione Campania, di adottare il provvedimento autorizzativo dell'intervento, subordinato alle prescrizioni richieste da Enti/amministrazioni e società convocate ad esprimere il relativo parere;

VISTA la nota prot. n. 131753 del 10.10.2022 acquisita al prot. MiSE n. 33087 dell'11.10.2022 con cui, successivamente alla chiusura del procedimento, il Comando delle Forze Operative Sud ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione dell'opera;

VISTA la Delibera di Giunta (D.G.R.) della Regione Campania n. 44 del 31 gennaio 2023 trasmessa a questa Amministrazione dalla Regione con nota prot. U.1116493 del 9.11.2022 (prot. MiSE 37483) con cui l'Ente territoriale ha rilasciato l'atto di intesa alla realizzazione del progetto, condizionato dal rispetto da parte del Proponente delle risultanze della Conferenza di servizi, con acquisizione di tutti i pareri e nulla osta necessari;

VISTA la nota acquisita al prot. Mase n. 78261 del 15.5.2023 con cui la Società Italy Grid Storage One s.r.l. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "*[...] di conoscere il divieto valido per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri*";

CONSIDERATO che, ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, con prot. n. 0013401 del 3.04.2023 sono stati inseriti nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione



Antimafia del Ministero dell'Interno i dati ai fini della disciplina antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto legislativo;

DATO ATTO che con nota prot. n. 76485 dell'11.5.2022 il Proponente ha trasmesso apposita autocertificazione ai sensi del succitato art. 89;

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria;

D E C R E T A

Art. 1

Autorizzazione

1. La Società Italy Grid Storage One s.r.l. avente sede in Bolzano (BZ), 39100, viale Amedeo Duca D'Aosta 76, codice fiscale 03039700210, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico Battery Energy Storage System – BESS da 200 MW che sorgerà presso il Comune di Maddaloni (CE) per l'erogazione di servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale come specificato ed in conformità al progetto presentato con l'istanza del 21 maggio 2021 (prot. MiSE n. 15985), e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art. 4.

Art. 2

Progettazione delle opere

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società Italy Grid Storage One s.r.l.



con l'istanza del 21 maggio 2021 e integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, rilasciate durante la Conferenza di servizi.

2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Società Italy Grid Storage One s.r.l. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società Italy Grid Storage One s.r.l. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), alla Regione Campania, al Comune di Maddaloni nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

Art. 3 Programma dei lavori

1. La Società Italy Grid Storage One s.r.l. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Campania nonché al Comune di Maddaloni, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.
4. La Società Italy Grid Storage One s.r.l. tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 12 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, Società Italy Grid Storage One s.r.l. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica).



Art. 4 **Prescrizioni**

1. La Società Italy Grid Storage One s.r.l. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Società Italy Grid Storage One s.r.l. è tenuta a comunicare al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza:
 - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
 - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
 - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società Italy Grid Storage One s.r.l. è tenuta a trasmettere al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Campania, al Comune di Maddaloni un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
4. La Società Italy Grid Storage One s.r.l. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:

1) Prescrizioni del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta:



- a) Al termine dei lavori e prima dell'esercizio dell'attività dovrà essere presentata al Comando dei Vigili del Fuoco di Latina la Segnalazione di Inizio Attività ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11, completa degli allegati obbligatori previsti dal D.M. del Ministero dell'Interno del 7 agosto 2012, inoltre la copia cartacea della documentazione tecnica dovrà essere resa disponibile presso l'attività in oggetto.

2) Prescrizioni della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento:

- a) sottoporre l'intervento alla procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 commi 8 e ss. Del d. lgs. 50/2016 prescrivendo l'esecuzione di saggi archeologici da farsi sotto la sorveglianza di professionisti archeologici in possesso di lauree e specializzazione/dottorato in archeologia con congrua esperienza lavorativa i cui curricula devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione della stessa Soprintendenza;
- b) i saggi, la cui ubicazione dovrà essere stabilita con un apposito piano, dovranno essere condotti mediante scavo cauto e per livelli successivi fino al raggiungimento dei livelli archeologicamente sterili, provvedendo ad una adeguata pulizia delle sezioni esposte al fine di evidenziare tutte le unità stratigrafiche intercettate;
- c) in caso di rinvenimento di depositi e/o strutture di interesse archeologico, lo scavo dovrà essere completato secondo il metodo stratigrafico, rispettando le indicazioni impartite dal funzionario archeologo territorialmente competente le quali possono prevedere all'occorrenza ampliamenti dell'area di indagine, scavi in estensione (anche manuali) nonché l'aumento del numero degli operatori specializzati da impiegare in cantiere;
- d) i reperti mobili eventualmente rinvenuti in corso d'opera dovranno essere sottoposti a lavaggio e a precatalogazione, nonché conservati in apposite cassette da far pervenire a Codesta Soprintendenza nelle modalità indicate dalle "Norme per la consegna dei dati e dei reperti archeologici" prot. N. 16364 -A del 19.11.2019 disponibili al seguente link:
<https://www.sopri-caserta.beniculturali.it/getFile.php?id=2937>

3) Prescrizioni dalla Società Snam Rete Gas S.p.A.:

- a) Il Proponente è tenuto a comunicare alla Snam Rete Gas S.p.a. eventuali modifiche o varianti al progetto al fine di consentire la valutazione di un'eventuale interferenza delle nuove opere con gli esistenti gasdotti.

4) Prescrizioni del Comando Forze Operative Sud:

- a) Poiché si è evidenziata la possibile esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art.15 del D.Lgs. 81/08, si rappresenta che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica da ordigni bellici, per l'esecuzione della quale dovrà essere presentata, a cura e spese dell'interessato, apposita istanza all'Ufficio Bonifica Ordigni Bellici (B.C.M.) del 10° Reparto Infrastrutture - Napoli, corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM



iscritta all'Albo del Ministero della Difesa ai sensi del D.Intermin. 82/2015 al seguente link:

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.asp

Art. 5

Pubblicazione e ricorsi

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) (<http://www.mite.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Marilena Barbaro)